



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 7° aggiornamento del 28 gennaio 2011

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

Aggiornamenti (1):

1° Aggiornamento del 5 dicembre 2007: Semplificazione della disciplina di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. 12 e 15; Tit. I, Cap. 2: pagg. 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 23; Tit. II – Cap. 1: pagg. 5, 6 e 53; Tit. II - Cap. 2: pagg. 8, 65 e 66; Tit. II – Cap. 3: pag. 7; Tit. II - Cap. 4: pagg. 7, 8, 14, 22 e 53; Tit. II – Cap. 5: pagg. 7 ed 8; Tit. II – Cap. 6: pag. 3; Tit. III – Cap. 1: pagg. 4 e 5; Tit. IV – Cap. 1: pag. 4; Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, 5 e 7; Indice: pagg. 2, 3, 5, 6 e 9).

2° Aggiornamento del 17 marzo 2008: Ristampa integrale.

3° Aggiornamento del 15 gennaio 2009: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza, rischi di mercato e concentrazione dei rischi (Tit. I – Cap. 2: pagg. 19, 20 e 21; le pagine successive del Capitolo sono state rinumerate. Tit. II – Cap. 4: pagg. 7, 17, 23; Tit. V – Cap. 1: pag. 3; Indice: pag. 3).

4° Aggiornamento del 13 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina sull'ambito di applicazione delle disposizioni di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. da 14 a 17). Inserimento di un nuovo capitolo in materia di governo e gestione del rischio di liquidità (Tit. V – Cap. 2: pagg. da 1 a 22; Indice: pagg. 16 e 17).

5° Aggiornamento del 22 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pagg. da 1 a 28, da 30 a 34), rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. 2, da 4 a 7, 9, 11, 12, 18, da 23 a 26, 28, 31, da 33 a 36, 40, 48, 50, 51, 53, 54, 81, 94, 95, da 101 a 104, 108, 113, da 120 a 122), tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e cartolarizzazione (Tit. II - Cap. 2: pagg. da 3 a 5, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 26, 35, 36, 44, 45, 62, 63; le pagine della Parte Seconda sono state rinumerate), rischio di controparte (Tit. II – Cap. 3: pagg. 2, 4, da 6 a 8, 10, 19), rischi di mercato (Tit. II - Cap. 4: pagg. 2, 4, da 7 a 9, 18, 55, 74, 82, 83), rischio operativo (Tit. II – Cap. 5: pagg. 3, 5, 6, 8, 10, 11, da 15 a 17, 25, da 30 a 34, 41), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 1, 5, 10, 24, 25; Indice: pagg. da 2 a 4, da 6 a 13).

6° Aggiornamento del 27 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su processo di controllo prudenziale (Tit. III – Cap. 1: pagg. da 1 a 5, da 8 a 12, da 14 a 21, da 23 a 29) e concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pagg. da 1 a 18; Indice: pagg. da 15 a 17).

7° Aggiornamento del 28 gennaio 2011: Modifiche alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2, Parte Seconda: pagg. da 65 a 69, da 71 a 76, da 78 a 80, 82, 83, 92, da 94 a 107. Indice: pagg. 8 e 9; le pagine successive sono state rinumerate).

(1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate le nuove pagine recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

ALLEGATO B	Garanzie reali finanziarie nel metodo standardizzato. Metodi di calcolo.....	45
ALLEGATO C	Accordi-quadro di compensazione. Metodi di calcolo	54
ALLEGATO D	Garanzie personali. Trattamento dei disallineamenti di valuta	58
ALLEGATO E	Disallineamenti di scadenza. Valutazione della protezione del credito	59
ALLEGATO F	Garanzie reali finanziarie nel metodo IRB. Metodo di calcolo.....	61
ALLEGATO G	Garanzie ammesse nel metodo IRB, diverse dalle garanzie reali finanziarie. Calcolo della LGD.....	62
ALLEGATO H	<i>Double default</i> . Metodo di calcolo.....	64

PARTE SECONDA**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	65
	1. Premessa	65
	2. Fonti normative.....	67
	3. Definizioni	68
	4. Destinatari della disciplina.....	71
	5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	71
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI.....	72
	1. Premessa	72
	2. Cartolarizzazioni tradizionali.....	72
	3. Cartolarizzazioni sintetiche.....	74
	4. Significatività del trasferimento del rischio di credito.....	75
	5. Supporto implicito	77
<i>Sezione III:</i>	CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	78
	1. Premessa	78
	2. Banche che applicano il metodo standardizzato	79
	3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni.....	83
	4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato	85
<i>Sezione IV:</i>	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	90
	1. Forme di protezione del credito ammesse	90

2. Modalità di calcolo	90
<i>Sezione V:</i> RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	92
1. Rettifiche di valore	92
2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza.....	92
<i>Sezione VI:</i> MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE.....	94
1. Mantenimento di un interesse economico netto.....	94
2. Esenzioni	98
3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011	98
<i>Sezione VII:</i> REQUISITI ORGANIZZATIVI	99
1. Obblighi di adeguata verifica (<i>due diligence</i>) e monitoraggio per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione.....	99
2. Obblighi del cedente e del promotore.....	103
3. Fattore di ponderazione aggiuntivo	104
4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011	106
<i>Sezione VIII:</i> CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2011.....	107
ALLEGATO A Metodi di calcolo del requisito patrimoniale delle posizioni verso la cartolarizzazione per le banche che applicano il metodo IRB	108

TITOLO II - Capitolo 3: **RISCHIO DI CONTROPARTE**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	4
4. Destinatari della disciplina.....	7
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	7
<i>Sezione II:</i> REQUISITI INDIVIDUALI	8
1. Determinazione del requisito patrimoniale individuale	8
2. Categorie di transazioni	8
3. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni.....	9
4. Regole specifiche per le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	10
5. Metodo del valore corrente.....	11
6. Metodo standardizzato.....	11

7. Metodo basato sui modelli interni di tipo EPE	12
8. Utilizzo di modelli alternativi all'EPE.....	18
9. Metodi indicati nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (CRM).....	19
10. Requisiti per il riconoscimento della compensazione contrattuale	19
<i>Sezione III: REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO</i>	22
ALLEGATO A Metodo del valore corrente.....	23
ALLEGATO B Metodo standardizzato.....	27
ALLEGATO C Metodo dei modelli interni di tipo EPE	34

TITOLO II - Capitolo 4: **RISCHI DI MERCATO**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	4
4. Destinatari della disciplina.....	7
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	8
<i>Sezione II: REQUISITI PATRIMONIALI</i>	10
1. Requisito patrimoniale individuale	10
2. Requisito patrimoniale consolidato.....	10

PARTE SECONDA

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	11
1. Premessa	11
<i>Sezione II: RISCHIO DI POSIZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA</i>	13
1. Introduzione.....	13
2. Rischio di posizione dei titoli di debito	14
3. Rischio di posizione su titoli di capitale	22
4. Rischio di posizione per le quote di O.I.C.R.	24
5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento.....	27

<i>Sezione III:</i> RISCHIO DI REGOLAMENTO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.....	28
1. Premessa.....	28
2. Requisito patrimoniale per le transazioni DVP.....	28
3. Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP.....	29
<i>Sezione IV:</i> RISCHIO DI CONCENTRAZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.....	31
1. Premessa.....	31
2. Calcolo del requisito patrimoniale.....	32
<i>Sezione V:</i> RISCHIO DI CAMBIO.....	34
<i>Sezione VI:</i> RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI.....	36
1. Premessa.....	36
2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato.....	36
3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza.....	36
4. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato.....	37
<i>Sezione VII:</i> TRATTAMENTO DELLE OPZIONI.....	39
1. Premessa.....	39
2. Approccio semplificato.....	39
3. Metodo delta-plus.....	40
4. Approccio di scenario.....	43
<i>Sezione VIII:</i> DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE.....	45

PARTE TERZA**METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	46
<i>Sezione II:</i> REQUISITI ORGANIZZATIVI.....	47
1. Governo societario.....	47
2. Organizzazione e sistema dei controlli.....	47
<i>Sezione III:</i> REQUISITI QUANTITATIVI.....	51
1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio.....	51
2. Criteri per il calcolo del VaR.....	52
<i>Sezione IV:</i> DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI.....	54
1. Premessa.....	54

2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante il modello interno.....	54
3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata ...	56
4. Risultati dei test retrospettivi	57
<i>Sezione V: PROVE DI STRESS</i>	59
1. Programma di prove di stress.....	59
2. Tipologia di scenari	59
<i>Sezione VI: AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA</i>	61
ALLEGATO A Requisiti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	62
ALLEGATO B Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito	67
ALLEGATO C Titoli di capitale che presentano un "elevato grado di liquidità"	74
ALLEGATO D Questionario sui modelli interni	75
ALLEGATO E Requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito	82
ALLEGATO F Metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di O.I.C.R.	85

TITOLO II - Capitolo 5: **RISCHIO OPERATIVO**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	3
3. Definizioni	5
4. Destinatari della disciplina.....	8
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	8
<i>Sezione II: GOVERNO E GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI</i>	9

PARTE SECONDA	METODI BASE E STANDARDIZZATO
----------------------	-------------------------------------

<i>Sezione I:</i>	METODO BASE.....	10
	1. Metodo di calcolo del requisito patrimoniale	10
<i>Sezione II:</i>	METODO STANDARDIZZATO.....	12
	1. Soglie di accesso.....	12
	2. Requisiti per l'utilizzo del metodo Standardizzato	12
	3. Determinazione del requisito patrimoniale	15
	4. Comunicazioni alla Banca d'Italia.....	17

PARTE TERZA	METODI AVANZATI (AMA)
--------------------	------------------------------

<i>Sezione I:</i>	SOGLIE DI ACCESSO.....	18
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI ORGANIZZATIVI	19
	1. Controlli interni	19
	2. Sistema di gestione dei rischi operativi	20
<i>Sezione III:</i>	REQUISITI QUANTITATIVI.....	23
	1. Sistema di misurazione dei rischi operativi - requisiti generali	23
	2. Alimentazione e utilizzo delle quattro componenti	23
	3. Caratteristiche del modello di calcolo.....	27
<i>Sezione IV:</i>	DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE	30
	1. Determinazione del requisito patrimoniale.....	30
	2. Comunicazioni alla Banca d'Italia.....	34
<i>Sezione V:</i>	AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA	35

PARTE QUARTA	USO COMBINATO E MODALITA' DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE
---------------------	--

<i>Sezione I:</i>	USO COMBINATO DI PIU' METODI.....	36
	1. Metodo Base	36
	2. Metodo Standardizzato	36
	3. Metodi Avanzati	37
<i>Sezione II:</i>	MODALITA' DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE.....	39
	1. Modalità di calcolo in uso combinato.....	39
	2. Requisito su base individuale per le banche incluse in gruppi bancari.	39

ALLEGATO A Metodo Standardizzato – schema di raccordo tra linee di <i>business</i> e attività aziendali.....	41
ALLEGATO B Metodo Standardizzato – esempio di calcolo del requisito patrimoniale.....	42
ALLEGATO C Tipologie di eventi di perdita.....	43
ALLEGATO D Documentazione obbligatoria per i metodi Avanzati.....	44
ALLEGATO E Uso combinato di metodi.....	47
ALLEGATO F Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale del metodo Standardizzato.....	48
ALLEGATO G Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale dei metodi AMA.....	49

TITOLO II - Capitolo 6: DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	1
3. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i> REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO	4
1. Rischi di credito e di controparte	4
2. Rischi di mercato	5
3. Rischio operativo.....	5
4. Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti	6
5. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale.....	6
6. Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA.....	6
<i>Sezione III:</i> METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA	8
1. Perimetro e metodi di consolidamento	8
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia	8

TITOLO III
(processo di controllo prudenziale)

TITOLO III - Capitolo 1: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	3
	3. Destinatari della disciplina.....	4
	4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	5
<i>Sezione II:</i>	LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)	6
	1. Disposizioni di carattere generale.....	6
	2. La proporzionalità nell'ICAAP	6
	3. Le fasi dell'ICAAP	7
	4. Periodicità dell'ICAAP.....	12
	5. Governo societario dell'ICAAP.....	13
	6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia	14
<i>Sezione III:</i>	PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP).....	16
	1. Disposizioni di carattere generale.....	16
	2. La proporzionalità nello SREP	17
	3. Il sistema di analisi aziendale	17
	4. Il confronto con le banche	18
	5. Gli interventi correttivi	19
	6. Cooperazione di vigilanza	20
	ALLEGATO A I rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP.....	21
	ALLEGATO B Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi	22
	ALLEGATO C Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario	26
	ALLEGATO D Schema di riferimento per il resoconto ICAAP	29

TITOLO IV
(informativa al pubblico)

TITOLO IV - Capitolo 1: INFORMATIVA AL PUBBLICO

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	1
3. Definizioni	3
4. Destinatari della disciplina.....	3
 <i>Sezione II:</i> REQUISITI D'INFORMATIVA AL PUBBLICO	5
1. Organizzazione delle informazioni e limitazione degli obblighi	5
2. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni	5
3. Requisiti informativi di idoneità	5
4. Deroghe agli obblighi di informativa.....	6
5. Modalità e frequenza della pubblicazione	6
6. Organizzazione e controlli	6
 ALLEGATO A Informazioni da pubblicare.....	8

TITOLO V
(altre disposizioni)

TITOLO V - Capitolo 1: CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2

3. Definizioni	3
4. Destinatari della disciplina.....	4
<i>Sezione II:</i> LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	5
1. Limiti prudenziali	5
2. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento.....	5
3. Esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	8
3. Attività non soggette ai limiti	8
4. Succursali italiane di banche extracomunitarie.....	10
5. Provvedimenti della Banca d'Italia	10
<i>Sezione III:</i> CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO.....	11
1. Sistema delle ponderazioni	11
<i>Sezione IV:</i> APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA....	13
<i>Sezione V:</i> REGOLE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GRANDI RISCHI.....	14
1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi	14
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia	15
ALLEGATO A Fattori di ponderazione: classi di esposizioni	16

TITOLO V - Capitolo 2: **GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	1
3. Destinatari della disciplina.....	3
<i>Sezione II:</i> IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI.....	4
1. Premessa	4
2. Compiti degli organi aziendali.....	4
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità	6
<i>Sezione III:</i> PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ.....	7
1. Premessa	7
2. Identificazione e misurazione del rischio.....	7
3. Prove di stress	8
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità	9
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera.....	12
6. <i>Contingency Funding Plan</i>	13

7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari	14
<i>Sezione IV: SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI.</i>	15
<i>Sezione V: SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</i>	17
1. Premessa	17
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni	17
3. I controlli di secondo livello: la funzione di risk management sulla liquidità.....	17
4. Revisione interna	19
<i>Sezione VI: INFORMATIVA PUBBLICA</i>	20
<i>Sezione VII: SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE</i>	21
<i>Sezione VIII: INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA</i>	22

PARTE SECONDA**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE***SEZIONE I***DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. Premessa**

A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. “tradizionale”, mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest’ultima finanzia l’acquisto tramite l’emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. “sintetica”, nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l’utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. “*tranchéd*”).

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, la banca cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti criteri per la concessione e gestione del credito relativo alle attività destinate ad essere cartolarizzate.

Per la banca investitrice, la predisposizione di un assetto organizzativo in grado di consentire l’adeguata verifica (*due diligence*) delle operazioni ed il loro costante monitoraggio rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel comparto delle cartolarizzazioni.

La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

(1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima del 30 settembre 2005 continuano a trovare applicazione le disposizioni di vigilanza previgenti.

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dalla metodologia (standardizzata o basata sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da una ECAI (cfr. Sezione III, par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. Sezione III, par. 3).

Il primo (basato sui rating o *Rating based approach*, RBA) definisce le ponderazioni in base al rating esterno, alla numerosità delle attività cartolarizzate e alla *seniority* della posizione. Il secondo consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata *tranche* di cartolarizzazione, anche in assenza di rating esterno, mediante una apposita formula regolamentare.

Un trattamento specifico (approccio della valutazione interna) è previsto per le operazioni di cartolarizzazione che prevedono l'emissione da parte della società veicolo di *asset-backed commercial paper* (ABCP).

Nel caso in cui le attività cartolarizzate fossero assoggettate in parte al metodo standardizzato e in parte al metodo IRB, la banca calcola il valore ponderato per il rischio delle connesse posizioni verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente alla quota di attività cartolarizzate prevalente nel complessivo portafoglio cartolarizzato.

A fini prudenziali, è consentito alle banche di utilizzare tecniche di attenuazione del rischio per ridurre il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione. Le modalità mediante le quali è possibile usufruire di tali tecniche sono descritte nella sezione IV.

Qualora le banche che assumono posizioni verso cartolarizzazioni non rispettino i previsti obblighi di *due diligence* e monitoraggio del credito la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di fattori di ponderazione aggiuntivi a quello determinato in via ordinaria.

Le presenti disposizioni introducono, infine, una serie di obblighi volti ad equilibrare gli interessi dei soggetti coinvolti in operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, è necessario che:

- siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e l'investitore finale, attraverso l'impegno del cedente (o del promotore) a mantenere una quota di rischio nell'operazione;

- la complessiva struttura delle operazioni di cartolarizzazione non neutralizzi l'efficacia del mantenimento di tale quota di rischio;
- l'impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le operazioni assoggettate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modifiche;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e successive modifiche;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
 - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
 - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), *2-ter* e *3-bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
 - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
 - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da

una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-*bis*, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Vengono inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida del CEBS del 31 dicembre 2010 *Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive*.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni:

- “*asset-backed commercial paper (ABCP) programme*”: un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di *commercial papers* con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;
- “*asset-backed securities (ABS)*”: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;
- “*attività cartolarizzate*”: singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;
- “*attività rotativa*”: attività in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);
- “*cartolarizzazione*”: un'operazione che suddivide il rischio di credito di un'attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (*tranching*) e nella quale:
 - i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono dall'andamento dell'attività o del portafoglio di attività in esame;

- i segmenti di rischio (*tranches*) hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività o sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione;
- “*cartolarizzazione sintetica*”: un’operazione di cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio di credito in due o più segmenti viene realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali, senza che le singole attività o il portafoglio di attività siano oggetto di cessione; sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni nelle quali è possibile isolare nell’ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le “prime perdite” del portafoglio stesso (“*operazioni tranced*”);
- “*cartolarizzazione tradizionale*”: un’operazione di cartolarizzazione mediante la quale il trasferimento del rischio di credito avviene mediante la cessione delle attività cartolarizzate a una società veicolo. Quest’ultima, a fronte di tali attività, emette strumenti finanziari (ABS) che non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente. Sono considerate cartolarizzazioni tradizionali anche i trasferimenti di rischio di credito realizzati mediante l’erogazione di un finanziamento al cedente da parte della società veicolo (“*sub-participation*”);
- “*cedente*” (*originator*): il soggetto che, alternativamente:
 - dà origine direttamente o indirettamente alle attività in bilancio e/o “fuori bilancio” cartolarizzate;
 - cartolarizza attività acquisite da un terzo soggetto ed iscritte nel proprio stato patrimoniale;
- “*clausola di rimborso anticipato*”: una clausola contrattuale che impone, al verificarsi di eventi prestabiliti, il rimborso delle posizioni degli investitori verso la cartolarizzazione prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;
- “*excess spread*”: la differenza tra il flusso di ricavi derivanti dalle attività cartolarizzate e gli oneri e spese connessi con la cartolarizzazione (ad esempio, cedole corrisposte ai detentori dei titoli ABS, commissioni di *servicing*);
- “*investitore*”: il soggetto che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, detiene posizioni di rischio verso la cartolarizzazione;
- “*linea di liquidità*”: la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale che comporta l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa agli investitori;
- “ K_{irb} ”: corrisponde alla somma dei seguenti elementi:
 - requisito patrimoniale relativo alle attività cartolarizzate calcolato secondo l’approccio IRB, nell’ipotesi che le attività non fossero state cartolarizzate;
 - importo delle perdite attese associato alle attività cartolarizzate calcolato in base al metodo IRB;

- “*opzione clean-up call*”: un’opzione contrattuale che consente al cedente di riacquistare o di estinguere tutte le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le attività cartolarizzate siano state rimborsate, una volta che l’importo di queste ultime scende al di sotto di una determinata soglia prestabilita. Nelle cartolarizzazioni tradizionali ciò si realizza, di regola, con il riacquisto delle rimanenti posizioni verso la cartolarizzazione. Nelle cartolarizzazioni sintetiche l’opzione assume, di regola, la forma di una clausola che estingue la protezione dal rischio di credito delle attività cartolarizzate;
- “*posizioni verso la cartolarizzazione*”: qualunque tipo di attività derivante da una cartolarizzazione, come, ad esempio, titoli emessi da società veicolo, linee di liquidità, prestiti subordinati, contratti derivati su tassi di interesse o su valute stipulati nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione;
- “*prime perdite*” (*first losses*): le perdite che si verificano sul portafoglio oggetto di cartolarizzazione, il cui importo riduce il diritto delle posizioni verso la cartolarizzazione a ricevere i pagamenti a partire da quelle caratterizzate dal più elevato grado di subordinazione;
- “*promotore*” (*sponsor*): il soggetto, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce una struttura ABCP o altri schemi di cartolarizzazione in cui le esposizioni cartolarizzate sono acquistate da terzi;
- “*segmenti di rischio (tranches)*”: quote di rischio di credito riferite a una singola attività o a un portafoglio di attività stabilite contrattualmente, in cui a ciascuna quota è associato un grado di subordinazione maggiore o minore nel sopportare le perdite rispetto a quello di un’altra quota, indipendentemente dalle eventuali protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori di specifiche quote di rischio.
In particolare, le esposizioni verso la cartolarizzazione che coprono la “prima perdita” subita dal portafoglio cartolarizzato rappresentano la parte di rischio *junior* (ad esempio: titoli *junior*, prestiti subordinati);
- “*società per la cartolarizzazione*” (*società veicolo o special purpose vehicle, SPV*): società o altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituita allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni che presenta le seguenti caratteristiche: l’attività svolta è diretta esclusivamente a realizzare il predetto obiettivo; la struttura della società veicolo di cartolarizzazione è volta a isolare le obbligazioni della società stessa da quelle del cedente; i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi. Soddiscano tali requisiti le società per la cartolarizzazione di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- “*supporto di credito*” (*credit enhancement*): meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto a quella che la medesima posizione avrebbe avuto in assenza del supporto medesimo. Il supporto di credito può essere fornito dalle *tranches* più subordinate della cartolarizzazione o da altri tipi di protezione del rischio di credito;

- “*supporto implicito*”: supporto di credito fornito dal cedente o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
- - ai gruppi bancari;
 - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
 - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata delle presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

- *autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.*

*SEZIONE II***REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI****1. Premessa**

La presente Sezione stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali e il trattamento che il cedente applica alle attività cartolarizzate. Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:

- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente Sezione.

Ove i predetti requisiti non siano rispettati la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.

2. Cartolarizzazioni tradizionali

La cartolarizzazione è riconosciuta a fini prudenziali se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi (cfr. par. 4);
- b) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione stessa;
- c) le attività cartolarizzate non sono soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale condizione deve essere confermata dal parere di studi legali con esperienza specifica nel settore. Essa è soddisfatta nel caso di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130/99;
- d) il cessionario è una società veicolo;
- e) i titoli emessi dalla società veicolo non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente;

- f) il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via indiretta, il controllo sulle attività cedute. Si presume che il cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo sulle attività cedute qualora esso – fatto salvo quanto stabilito al punto g) – abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attività al fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte della banca cedente dei diritti o degli obblighi di *servicing* non costituisce di per sé una forma di controllo indiretto sulle attività cedute;
- g) sono consentite opzioni del tipo *clean-up call* a condizione che le stesse:
- siano esercitabili a discrezione del cedente;
 - siano esercitabili soltanto quando l’ammontare residuo delle attività cartolarizzate è pari o inferiore al 10% del minor importo tra il valore nominale delle attività cartolarizzate e il prezzo di cessione;
 - non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal promotore;
 - non siano strutturate in modo da costituire un supporto di credito (1);
- h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato di cui alla Sezione III, par 4, che:
- richiedono al cedente di migliorare la qualità creditizia delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio, modifiche alle attività cartolarizzate oppure l’aumento del rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal promotore, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
 - prevedono l’incremento del rendimento riconosciuto ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
- i) il cedente e il promotore rispettano i requisiti in materia di concessione e gestione del credito previsti dalla presente disciplina (sezione VII, par. 2.1).

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad i), il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

(1) In particolare, le attività cartolarizzate non devono includere esposizioni in *default*, a meno che il prezzo di riacquisto delle attività non sia inferiore o uguale al valore equo delle stesse alla data di esercizio dell’opzione *clean up call*. Nel caso di attività non quotate, il valore equo andrà stabilito da soggetti indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella cartolarizzazione (*arranger*, *servicer*, ecc.). Per la definizione di esposizioni in *default*, cfr. Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI, par. 1.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.

3. Cartolarizzazioni sintetiche

Le operazioni di cartolarizzazione sintetica sono riconosciute a fini prudenziali se, oltre alle condizioni previste nel par. 2, ove compatibili, siano verificate le seguenti condizioni:

- a) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella Parte Prima del presente capitolo; a tale fine, le società veicolo non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del credito di tipo personale (1);
- b) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:
 - impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attiva nonostante il verificarsi di un evento di credito;
 - consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
 - richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;
 - innalzano il costo della protezione del credito a carico della banca o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;
- c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni rilevanti.

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate nel presente paragrafo, nonché di quelle di cui ai punti da b) ad i) del paragrafo 2, ove compatibili, il cedente detiene unicamente posizioni verso la cartolarizzazione soggette ad un fattore di ponderazione del 1250% oppure alla deduzione dal patrimonio di vigilanza (2).

3.1 *Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente*

Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola il requisito patrimoniale nel seguente modo:

- a) suddivide l'importo delle attività cartolarizzate in *tranches* (junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati mediante forme di protezione del credito;

(1) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di credito avvenga mediante un *credit default swap* sottoscritto da una società veicolo, la protezione delle attività cartolarizzate non verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle attività del veicolo costituite in garanzia.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Sezione V par. 2 e Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11.

- b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il cui rischio di credito non è stato trasferito), il cedente determina il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione III e non quelli previsti in via generale; per le banche che applicano il metodo IRB, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate sono pari a zero;
- c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella Sezione IV relative alla forma di protezione utilizzata per l'attenuazione del rischio di credito (1). In tal caso, il cedente deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito ricevuta e le attività cartolarizzate come di seguito indicato.

La durata delle esposizioni cartolarizzate è pari alla durata dell'esposizione più lunga e non può superare 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente a quanto previsto nella Parte Prima, Sezione III, par. 8.

Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di quelle ponderate al 1250%, la ponderazione viene modificata per tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla seguente formula

$$RW^* = [RW(SP) \times (t - 0,25)/(T - 0,25)] + [RW(Ass) \times (T - t)/(T - 0,25)]$$

dove RW^* sono gli importi ponderati per il rischio corretti per tenere conto dei disallineamenti di scadenza; $RW(Ass)$ sono gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate; $RW(SP)$ sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse disallineamento di scadenza; T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni.

4. Significatività del trasferimento del rischio di credito

Il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi se:

- 1) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute dal cedente non supera il 50% del valore ponderato di tutte le posizioni di tipo mezzanine nell'ambito della cartolarizzazione (2); oppure
- 2) nel caso in cui non vi siano posizioni di tipo mezzanine e il cedente è in grado di dimostrare che il valore delle posizioni soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza oppure ad una ponderazione del 1250% eccede di un

(1) Le posizioni di rischio che residuassero a carico del cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto b).

(2) Ai fini del presente paragrafo, per posizioni di tipo *mezzanine* si intendono le posizioni che siano soggette ad una ponderazione inferiore al 1.250% e postergate nel rimborso alla posizione avente la più elevata priorità nel rimborso, nonché ad ogni altra posizione che abbia un *rating* corrispondente alla classe del merito di credito 1 per le banche che applicano il metodo standardizzato ovvero alle classi 1 e 2 per le banche che applicano i metodi avanzati.

importo significativo una ragionevole stima delle perdite attese sulle attività sottostanti, il cedente non detiene più del 20% del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza o ad una ponderazione del 1250%.

In relazione a casi specifici, resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di non riconoscere la cartolarizzazione a fini prudenziali qualora, malgrado il rispetto delle condizioni indicate, il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato in misura rilevante rispetto alla riduzione delle attività ponderate per il rischio.

In alternativa alle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per le banche autorizzate all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB), il rischio può essere considerato trasferito in misura significativa a terzi se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente formalizzate, in grado di assicurare che l'eventuale riduzione del requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia giustificata da un corrispondente trasferimento del rischio a terzi;
- b) il trasferimento del rischio a terzi è riconosciuto anche ai fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione del capitale.

Le metodologie adottate sono oggetto di un processo di valutazione interna alla banca affidato ad una funzione appositamente incaricata che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative. Il processo di valutazione è volto a verificare l'affidabilità e l'efficacia delle metodologie adottate, nonché la loro coerenza con le prescrizioni normative e con l'operatività aziendale. Esso è condotto in fase di primo impianto dei sistemi interni e, successivamente, in presenza di cambiamenti significativi in grado di incidere sul funzionamento degli stessi. Le risultanze del processo di valutazione sono adeguatamente formalizzate e portate a conoscenza degli organi aziendali.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica da parte della funzione di revisione interna.

La verifica della significatività del trasferimento del rischio è effettuata dal cedente che, a livello individuale, coincide con la banca che ha ceduto le attività e, a livello consolidato, con il gruppo di appartenenza del soggetto "originator" (1).

(1) Ad esempio, si ipotizzi che una banca appartenente ad un gruppo bancario effettui un'operazione di cartolarizzazione (per un importo di 100), acquistando i titoli *junior* (pari a 10). Una banca appartenente al medesimo gruppo bancario acquista la tranche *mezzanine* pari a 80. Dal punto di vista prudenziale, l'applicazione del "test di significatività" a livello individuale alla banca "originator" consentirebbe il riconoscimento prudenziale della cartolarizzazione, mentre l'applicazione del medesimo test a livello consolidato dimostrerebbe che l'operazione non supera tale test e pertanto non andrebbe riconosciuta a fini prudenziali.

5. Supporto implicito

Nel caso in cui il cedente fornisca un supporto implicito a una determinata operazione di cartolarizzazione, esso deve calcolare un requisito patrimoniale a fronte di tutte le attività cartolarizzate, come se la cartolarizzazione non fosse avvenuta.

Il cedente dà pubblicamente conto nell'ambito degli obblighi di informativa al pubblico di cui al Titolo IV, Capitolo 1, di aver fornito un supporto implicito e l'impatto di tale supporto sul proprio patrimonio di vigilanza.

SEZIONE III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO
LA CARTOLARIZZAZIONE**1. Premessa**

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. par. 3).

Qualora una banca abbia due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore.

Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene tutte le passività emesse da un medesimo SPV o comunque riconducibili alla stessa operazione di cartolarizzazione non ricorre la caratteristica di "segmentazione" del rischio di credito che determina l'applicazione della presente disciplina (2). Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con riferimento agli attivi oggetto di cartolarizzazione, come se la banca li avesse acquisiti direttamente (3).

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV.

(1) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

(2) Va da sé che ove tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura significativa e quindi la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

(3) Rimane comunque fermo l'obbligo, in capo al soggetto che detiene tutte le passività, di rispettare tutti i requisiti previsti dalla disciplina per il riconoscimento a fini prudenziali di ponderazioni più favorevoli (ad esempio, quelle relative alla classificazione di attività tra le esposizioni garantite da ipoteche su immobili).

Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione (1).

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione "fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nel Capitolo 4.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo "*nth-to-default*", si distinguono due casi:

- al derivato creditizio è assegnato da un'ECAI un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di un'ECAI : occorre applicare la disciplina prevista nel Capitolo 1, Parte Prima e Parte Seconda.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo, in deroga a quanto previsto in via generale (2), il requisito patrimoniale consolidato va determinato non come somma dei requisiti individuali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione di pertinenza di ciascuna società rientrante nell'area di consolidamento, ma applicando a livello consolidato i criteri previsti dalla presente disciplina.

2. Banche che applicano il metodo standardizzato

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio "attività ad alto rischio" (cfr. Capitolo 1, Parte Prima) (3). Il valore del *cap* va aggiornato nel

(1) Si definisce provento da cessione (*gain on sale*) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" (*future margin income*).

(2) Cfr. Capitolo 6, Sezione II.

(3) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.

tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

Il requisito patrimoniale a fronte del complesso delle posizioni verso una medesima cartolarizzazione sarà al massimo pari all'8% del *cap* (1).

Per i soggetti diversi dal cedente, l'importo non ponderato della posizione verso la cartolarizzazione corrisponde al valore di bilancio, eventualmente rettificato per tenere conto dei "filtri prudenziali". Nel caso di banche cedenti per le quali la cartolarizzazione tradizionale soddisfa a fini prudenziali il requisito del significativo trasferimento del rischio di credito, ma non superi a fini di bilancio il test della "derecognition" previsto dallo IAS 39, il valore delle posizioni verso la cartolarizzazione eventualmente detenute dalla banca cedente va determinato come se le attività cedute fossero state cancellate dal bilancio e vi fossero state iscritte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute.

2.1 Posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating attribuito da una ECAI, l'importo ponderato per il rischio è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione corrispondente alla classe di merito di credito, di cui alle seguenti tabelle 1 e 2.

TABELLA 1					
Posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle aventi un rating a breve termine					
Classe di merito di credito	1	2	3	4	Pari o inferiori a 5
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	350%	1250%

(1) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

TABELLA 2				
Posizioni verso la cartolarizzazione aventi un rating a breve termine				
Classe di merito di credito	1	2	3	Tutte le altre valutazioni del merito di credito
Fattore di ponderazione del rischio	20%	50%	100%	1250%

Nel caso in cui la valutazione del merito di credito espressa da una ECAI tenga conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito riconosciuto a fini prudenziali fornito all'intera cartolarizzazione, tale valutazione può essere utilizzata per determinare il fattore di ponderazione della posizione. Qualora la valutazione del merito di credito espressa dalla ECAI tiene conto di uno strumento di attenuazione del rischio di credito fornito all'intera cartolarizzazione non ammesso a fini prudenziali, tale valutazione non può essere presa in considerazione ai fini della ponderazione della posizione.

Nel caso in cui la protezione del rischio di credito è fornita direttamente a una singola posizione verso la cartolarizzazione la valutazione della ECAI che riflette tale protezione non va considerata. In questo caso valgono le regole generali sul riconoscimento degli strumenti di attenuazione del rischio di credito.

Non è ammesso l'utilizzo di valutazione di differenti ECAI per posizioni in diverse *tranches* della medesima operazione di cartolarizzazione.

2.2 Posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating la banca applica un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, salvo quanto specificato di seguito.

2.2.1 Metodo *look-through*

Le banche possono applicare il metodo *look-through* per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da quelle che coprono la prima perdita, a condizione che la banca sia in grado di conoscere la composizione corrente delle attività cartolarizzate.

In base al metodo *look-through*, la banca applica alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating un fattore di ponderazione pari al prodotto tra:

- a) fattore di ponderazione medio ponderato (con pesi pari ai valori delle singole attività) relativo alle attività cartolarizzate, calcolato sulla base del metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito;
- b) coefficiente di concentrazione, dato dal rapporto tra:
 - i. la somma degli importi nominali di tutte le *tranches* in cui è strutturata la cartolarizzazione;
 - ii. la somma degli importi nominali delle *tranches* aventi un rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa quest'ultima *tranche* (1).

Il fattore di ponderazione del rischio così ottenuto non può eccedere il 1250% e non può essere inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile a una *tranche* provvista di rating e caratterizzata da un rango più elevato rispetto a quella cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.

2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP

Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidità idonee (secondo quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), può essere applicato un fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di ponderazione più elevato tra quelli relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio alla posizione che fronteggia la seconda perdita;
- deve essere considerata dalla banca di qualità creditizia almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attività *investment grade*;
- la banca che la detiene non possiede anche una posizione nella medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.

2.2.3 Linee di liquidità

Il trattamento prudenziale delle linee di liquidità idonee prevede l'applicazione di un fattore di conversione pari al 50% e di un fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione

(1) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione avente una *tranche senior* pari a 10, una *tranche mezzanine* pari a 6 e quella *junior* pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la *tranche mezzanine* è pari a 2 (20/10), per quella *senior* è pari a 1 (20/20).

relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Le linee di liquidità sono considerate idonee, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidità individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza delle quali essa può essere utilizzata;
- b. la linea di liquidità non può essere utilizzata per fornire un supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidità per attività che risultano essere in *default* al momento dell'utilizzo o acquistando attività a un valore superiore al loro valore equo);
- c. la linea di liquidità non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;
- d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidità non sono subordinati ai crediti degli altri creditori verso la cartolarizzazione, eccezion fatta per i pagamenti risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti della stessa natura, né sono soggetti a differimento o rinuncia;
- e. la linea di liquidità non deve più essere utilizzata dopo che i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o generali) sono stati totalmente esauriti;
- f. è esplicitamente prevista una clausola che:
 - prevede una riduzione automatica dell'ammontare che può essere utilizzato pari all'importo delle attività in *default*; oppure,
 - laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da attività provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media delle attività cartolarizzate scende al di sotto di una qualità equivalente a *investment grade*.

Alle linee di liquidità revocabili incondizionatamente senza preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purchè risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate.

3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni

Per le banche cedenti o promotrici e, laddove siano in grado di calcolare il K_{IRB} , per le altre banche investitrici, il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe determinato, in base al metodo IRB, sulle attività cartolarizzate

qualora queste ultime non fossero state cartolarizzate (1). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

In particolare, il requisito patrimoniale non può essere maggiore delle somma dei due seguenti elementi:

- 8% (2) degli importi ponderati per il rischio che sarebbero stati ottenuti se le attività non fossero state cartolarizzate;
- perdite attese di pertinenza delle attività cartolarizzate.

L'importo non ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione per cassa corrisponde al valore di bilancio al lordo delle rettifiche di valore specifiche, tenendo conto dei “filtri prudenziali” (cfr. Titolo I, Capitolo 2).

3.1 *Priorità nell'applicazione degli approcci di calcolo dei valori ponderati per il rischio di credito*

Per le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di un rating attribuito da una ECAI o per la quali possa essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di credito va calcolato secondo l'“approccio basato sui rating” (*Rating based approach*, RBA) (cfr. allegato A, par. 1).

Alle posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating si attribuisce una valutazione del merito di credito “desunta” equivalente a quella delle posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi la più elevata priorità nel rimborso, subordinate alla posizione verso la cartolarizzazione in questione. Le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating aventi le caratteristiche anzidette sono definite come “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento”.

Ai fini dell'utilizzo della valutazione del merito di credito “desunta” devono essere soddisfatti i seguenti requisiti operativi minimi:

- le “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” devono essere subordinate sotto ogni aspetto alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating (3);
- la durata delle “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” deve essere pari o superiore a quella della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating;

(1) Gli eventuali “proventi da cessione” (*gain on sale*), oggetto di deduzione dal patrimonio di base, non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

(2) Per le banche appartenenti a un gruppo bancario tale requisito è ridotto del 25 per cento.

(3) La protezione del credito fornita alle “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” va considerata quando si valuta il grado di subordinazione di quest'ultima nei confronti della posizione verso la cartolarizzazione priva di rating. Ad esempio, se le “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento” beneficiano della garanzia fornita da un terzo soggetto o di altre forme di supporto del credito e se tali protezioni non sono disponibili anche per la posizione verso la cartolarizzazione priva di rating, a quest'ultima non può essere attribuito un rating desunto.

- ogni rating “desunto” deve essere aggiornato, su base continuativa, per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito relativa alle “posizioni verso la cartolarizzazione di riferimento”.

Per le posizioni verso la cartolarizzazione prive di un rating esterno o desunto si utilizza l’“approccio della formula di vigilanza” (*Supervisory formula approach*, SFA) (cfr. allegato A, par. 2), eccetto che nel caso dei programmi ABCP per i quali può essere impiegato l’“approccio della valutazione interna” (cfr. allegato A, par. 3).

Le banche investitrici, diverse dal cedente o dal promotore, possono adottare l’“approccio della formula di vigilanza”, qualora siano in grado di determinare i parametri necessari per l’applicazione della formula medesima.

La Banca d’Italia verifica la capacità della banca di procedere a tale calcolo nell’ambito della procedura di autorizzazione all’utilizzo dei sistemi di rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Le posizioni verso la cartolarizzazione prive di rating e per le quali non può essere utilizzata una valutazione del merito di credito desunta sono ponderate al 1250 per cento, qualora:

- nel caso delle banche cedenti o promotrici, esse non sono in grado di calcolare il K_{IRB} oppure, per le posizioni in programmi ABCP, non utilizzano l’“approccio della valutazione interna”;
- nel caso delle altre banche investitrici, esse non adottano l’“approccio della formula di vigilanza” oppure, per le posizioni in programmi ABCP, l’“approccio della valutazione interna”.

Per il trattamento delle linee di liquidità si fa rinvio all’allegato A, par. 4.

4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato

Nel caso di cessione di attività rotative per il tramite di un’operazione di cartolarizzazione che contiene una clausola di rimborso anticipato, la banca *originator* è tenuta a calcolare un ulteriore requisito, oltre a quello relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, a fronte dei rischi sottesi al riacquisto delle attività cartolarizzate.

Nel caso in cui le attività cartolarizzate comprendono sia attività rotative sia attività non rotative, il cedente applica il requisito aggiuntivo alla sola parte del portafoglio cartolarizzato che contiene le attività rotative.

Ai fini del calcolo del requisito aggiuntivo vanno distinte le ragioni di credito del cedente e quelle degli investitori.

Con il termine “ragioni di credito del cedente” si intende il valore della quota, che fa capo al cedente, di un portafoglio di attività rotative, i cui utilizzi sono oggetto di cartolarizzazione. Tale quota è pari al rapporto tra l’importo

degli utilizzi cartolarizzati i cui flussi di cassa (1) non sono disponibili per rimborsare gli investitori nella cartolarizzazione e il complesso degli utilizzi cartolarizzati. La percentuale così determinata deve essere poi applicata anche ai margini disponibili per determinare la quota di questi ultimi che fa capo al cedente e la quota che fa capo agli investitori (2).

Per "ragioni di credito degli investitori" si intende la parte del portafoglio di attività rotative che costituisce il complemento delle "ragioni di credito del cedente".

Le "ragioni di credito del cedente" non possono essere subordinate alle "ragioni di credito degli investitori".

L'esposizione del cedente connessa con le proprie "ragioni di credito" non va trattata come una posizione verso la cartolarizzazione, bensì come una quota di attività cartolarizzate che non ha formato oggetto di cartolarizzazione da assoggettare al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Ai fini della determinazione del requisito aggiuntivo, l'importo ponderato per il rischio di credito si ottiene moltiplicando l'ammontare delle "ragioni di credito degli investitori" per il prodotto tra un appropriato fattore di conversione e il fattore di ponderazione medio relativo alle attività cartolarizzate, determinato in base al metodo standardizzato come se le attività non fossero state cartolarizzate.

I fattori di conversione appropriati dipendono da due elementi:

- la velocità del meccanismo di rimborso, ossia la natura "controllata" o "non controllata" della clausola di rimborso anticipato;
- la tipologia di attività rotative cartolarizzate, vale a dire se esse possono o meno essere revocabili incondizionatamente e senza preavviso dal cedente (3).

Una clausola di rimborso anticipato è considerata "controllata" quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la banca cedente dispone di un appropriato piano di gestione dei mezzi patrimoniali e della liquidità, tale da assicurare che essa disponga di sufficiente patrimonio e liquidità nel caso di manifestazione di situazioni di rimborso anticipato;
- b) per tutta la durata dell'operazione, i pagamenti di interessi e di capitale, le spese, le perdite e i recuperi sono ripartiti *pro rata* fra le

(1) I flussi di cassa sono quelli generati dalla riscossione di capitale e interessi sulle attività cartolarizzate nonché di altri importi associati.

(2) Si ipotizzi che la banca X detenga aperture di credito connesse con l'utilizzo di carte credito da parte della propria clientela per un ammontare di 130, di cui utilizzato pari a 100 (margini disponibili: 30). Si supponga che la banca X ceda a una società veicolo l'insieme di queste aperture di credito. Con riferimento alle 100 di utilizzato si ipotizzi che il 10% (10) rimanga a carico dell'"originator" mentre a fronte del restante 90% (90) la società veicolo emetta titoli junior, mezzanine e senior. Il rapporto tra 10 e 100 (10%) rappresenta la percentuale che in base alle condizioni contrattuali va utilizzata per ripartire i rimborsi e le perdite tra l'"originator" e gli investitori nelle ABS. La "ragione di credito dell'originator" è pari a 13, cioè 10 più il 10% di 30; quella degli investitori è il complemento a 130, cioè 117.

(3) Un esempio di linee di credito revocabili incondizionatamente e senza preavviso è rappresentato da quelle connesse con carte di credito.

“ragioni di credito del cedente” e le “ragioni di credito degli investitori”, sulla base dell’importo delle attività cartolarizzate in essere ad una o altre date di riferimento durante ogni mese;

- c) il periodo di rimborso deve essere sufficiente per rimborsare o riconoscere in *default* almeno il 90% del debito totale (somma delle “ragioni di credito del cedente” e delle “ragioni di credito degli investitori”) in essere all’inizio del periodo di rimborso anticipato;
- d) durante il periodo di rimborso, la frequenza dei rimborsi non deve essere più rapida di quella che si avrebbe con un piano di ammortamento lineare.

Le operazioni di cartolarizzazione con clausola di ammortamento anticipato che non soddisfino le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) sono considerate operazioni con clausole di rimborso anticipato “non controllate”.

Nel caso di cartolarizzazioni riguardanti attività rotative al dettaglio revocabili incondizionatamente e senza preavviso soggette a una clausola di rimborso anticipato che si attiva quando l’*excess spread* scende a un determinato livello, il fattore di conversione appropriato dipende dal confronto tra l’*excess spread* medio trimestrale e il livello di *excess spread* stabilito contrattualmente che dà luogo al suo “intrappolamento” (1). Qualora l’operazione di cartolarizzazione non preveda contrattualmente un livello di “intrappolamento” (*trapping point*) dell’*excess spread*, quest’ultimo è convenzionalmente posto pari al livello di *excess spread* che attiva il rimborso anticipato aumentato di 4,5 punti percentuali. Il fattore di conversione appropriato va determinato distintamente per le operazioni di cartolarizzazione al dettaglio con clausola di rimborso anticipato “controllata” e “non controllata” (cfr. Tabella 3), espresso in percentuale tra *excess spread* medio trimestrale ed *excess spread* di “intrappolamento”.

(1) L’*excess spread* viene definito “intrappolato” quando il suo ammontare viene messo a disposizione dell’operazione di cartolarizzazione per coprire le eventuali perdite.

TABELLA 3		
Fattore di conversione utile per il calcolo del requisito aggiuntivo		
Rapporto tra <i>excess spread</i> medio ed <i>excess spread</i> di “intrappolamento”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “controllata”	Cartolarizzazioni con clausola di rimborso anticipato “non controllata”
Maggiore di 133,33%	0%	0%
Minore di 133,33% fino a 100%	1%	5%
Minore di 100% fino a 75%	2%	15%
Minore di 75% fino a 50%	10%	50%
Minore di 50% fino a 25%	20%	100%
Minore di 25%	40%	100%

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “controllata” riguardanti attività rotative al dettaglio impegnate (cioè, non revocabili incondizionatamente e senza preavviso) ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 90 per cento.

Nei casi di operazioni di cartolarizzazione con clausola di rimborso anticipato “non controllata” riguardante attività rotative al dettaglio impegnate ovvero attività rotative diverse da quelle al dettaglio, il fattore di conversione appropriato è sempre pari al 100 per cento.

Il totale dei requisiti patrimoniali (requisito massimo) per la banca *originator* — pari alla somma del requisito sulle posizioni verso la cartolarizzazione e del requisito aggiuntivo a fronte delle “ragioni di credito degli investitori” — non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe calcolato a fronte delle attività cartolarizzate (1) qualora non avesse proceduto alla loro cartolarizzazione (2).

Le banche cedenti non sono tenute a calcolare alcun requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte di:

- cartolarizzazioni di attività rotative nell’ambito delle quali gli investitori restano interamente esposti al rischio di credito dei futuri utilizzi da parte dei debitori ceduti, cosicché il rischio relativo alle attività cartolarizzate non viene riassunto dal cedente nemmeno dopo che si sia verificato un

(1) È esclusa dalle attività cartolarizzate la quota che rientra nelle “ragioni di credito del cedente”.

(2) Gli eventuali “proventi da cessione” (*gain on sale*) oggetto di deduzione dal patrimonio di base non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

evento che determini il rimborso anticipato; ciò accade anche quando le clausole di rimborso anticipato replichino la struttura temporale delle attività rotative cedute;

- cartolarizzazioni nell'ambito delle quali una procedura di rimborso anticipato è attivata unicamente da eventi non collegati all'andamento economico delle attività cartolarizzate o del cedente, quali ad esempio modifiche rilevanti nella normativa fiscale o di altre norme.

*SEZIONE IV***TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE****1. Forme di protezione del credito ammesse**

Fatto salvo quanto specificato al capoverso successivo, gli strumenti di protezione del credito ammessi per le posizioni verso la cartolarizzazione sono quelli previsti nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito. Il riconoscimento è subordinato all'osservanza dei requisiti minimi ivi stabiliti.

Limitatamente alle banche che utilizzano uno degli approcci previsti nell'ambito della metodologia IRB (cfr. Sezione III, par. 3), sono riconosciuti anche i fornitori di protezione personale ammessi nell'ambito del metodo IRB di base.

2. Modalità di calcolo

Per le banche che utilizzano il “metodo standardizzato” (cfr. Sezione III, par. 2) e l’“approccio basato sui rating” (Allegato A, par. 1), l'importo o il fattore di ponderazione di una posizione verso la cartolarizzazione per la quale è stata ottenuta una protezione del credito riconosciuta possono essere calcolati conformemente alle disposizioni previste nell'ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (Parte Prima, Sezione III).

A tal fine, alle banche che utilizzano l’“approccio basato sui rating” è precluso l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Quando gli importi ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione sono calcolati secondo l’ “approccio della formula di vigilanza” (cfr. Allegato A, par. 2), bisogna distinguere il caso della protezione completa da quello della protezione parziale.

Nel caso di protezione completa, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale relativo alla posizione protetta, occorre determinare il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione stessa. Esso si ottiene dividendo l'importo della posizione ponderato per il rischio per il valore non ponderato della posizione e moltiplicando il risultato per 100.

Nel caso di garanzie reali finanziarie, l'importo ponderato per il rischio della posizione protetta si determina moltiplicando E^* (ossia l'importo della posizione corretto per la garanzia, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato B) per il “fattore di ponderazione del rischio effettivo” della posizione verso la cartolarizzazione.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti, l'importo ponderato per il rischio APR della posizione verso la cartolarizzazione si calcola secondo la seguente formula:

$APR = [G_A \times F_p] + [(E - G_A) \times \text{“fattore di ponderazione del rischio effettivo”}]$.

dove:

- G_A è il valore della garanzia corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata, calcolato secondo quanto indicato nella Parte Prima, Allegato E;
- F_p è il fattore di ponderazione del fornitore di protezione;
- E è il valore della posizione verso la cartolarizzazione;

Con il termine protezione parziale si intende che è coperta soltanto una parte dell'importo della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca. In tal caso, occorre distinguere tra le tre seguenti differenti situazioni:

- a) la protezione copre le “prime perdite” relative alla posizione detenuta dalla banca;
- b) la protezione assicura una copertura su base proporzionale delle perdite prodotte dalla posizione detenuta dalla banca;
- c) le “prime perdite” prodotte dalla posizione verso la cartolarizzazione rimangono in capo alla banca che detiene la posizione.

Nei casi a) e b), la banca determina il requisito patrimoniale della posizione “protetta” conformemente a quanto stabilito per la protezione completa.

Nel caso c), la banca suddivide la posizione verso la cartolarizzazione, a seconda dei casi, in due o più distinte posizioni. La quota della posizione verso la cartolarizzazione non coperta, rimasta a carico della banca che detiene la posizione, va considerata come quella avente la qualità creditizia più bassa tra le posizioni risultanti dalla suddivisione. Ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio della posizione con la qualità creditizia più bassa, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato A, paragrafo 2, ponendo T pari ad e^* nel caso di protezione di tipo reale e a $T-g$ nel caso di protezione di tipo personale, dove

- e^* è pari al rapporto tra E^* ed S ;
- E^* è l'importo della posizione verso la cartolarizzazione oggetto di copertura corretto per tenere conto delle garanzie reali finanziarie;
- S è l'importo totale delle attività oggetto di cartolarizzazione;
- g è pari al rapporto tra G_A e S ;
- G_A è l'importo nominale della protezione corretto per tenere conto di eventuali disallineamenti di valuta e/o di durata.

Nel caso di garanzie personali e derivati su crediti il fattore di ponderazione del rischio di pertinenza del fornitore di protezione si applica alla quota g di posizione verso la cartolarizzazione coperta.

SEZIONE V

RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE**1. Rettifiche di valore**

Per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto delle eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione. La riduzione in esame può essere operata soltanto per singole posizioni e in base alle rettifiche di valore operate a fronte di quelle specifiche posizioni.

Non sono consentite compensazioni né tra posizioni verso la cartolarizzazione di una medesima operazione né tra posizioni riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base all'approccio della formula di vigilanza, il valore ponderato di tali posizioni può essere ridotto dell'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate moltiplicato per 12,5.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base ad approcci diversi da quello della formula di vigilanza, l'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate può essere portato in diminuzione del requisito massimo applicabile alle posizioni verso la cartolarizzazione.

2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250 per cento, le banche possono dedurre dal patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello supplementare) il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale.

Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca può tenere conto degli effetti della protezione del credito secondo quanto previsto nella Sezione IV.

Quando una banca si avvale dell'alternativa della deduzione, l'importo dedotto è sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2 e 3 della Sezione III.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata, per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito valgono le seguenti indicazioni:

- a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione può essere rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1;
- b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e $L \leq \text{KIRBR}$ e $[L+T] > \text{KIRBR}$, la posizione verso la cartolarizzazione deve essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR per la posizione con la più elevata priorità nel rimborso contemplata dall'operazione di cartolarizzazione.

SEZIONE VI

MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE

1. Mantenimento di un interesse economico netto (1)

Salvo i casi in cui rivesta il ruolo di cedente o di promotore, la banca può assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione (2) a condizione che il cedente o il promotore abbia esplicitamente reso noto che manterrà nell'operazione, su base continuativa, a livello individuale o, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato, un interesse economico netto in misura pari almeno al 5% (3), secondo una delle modalità di seguito indicate:

- a) mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche;
- b) nel caso di cartolarizzazione di attività rotative, mantenimento di "ragioni di credito del cedente" in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (4);
- c) mantenimento di esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate, qualora tali esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato (5). Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività composto da almeno 100 esposizioni, individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (6). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui alla Sezione VII. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative;
- d) mantenimento della *tranche* che copre la "prima perdita" e, se necessario, di altre *tranches* aventi profilo di rischio uguale o peggiore e scadenza non anteriore a quella delle *tranches* trasferite a terzi, in

(1) Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(2) Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(3) Ai fini della determinazione dell'interesse economico netto il valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è considerato al lordo di eventuali rettifiche di valore; per le esposizioni fuori bilancio si considera il valore nozionale al netto di eventuali utilizzi.

(4) Per la definizione di "ragioni di credito del cedente", cfr. Sez. III, par. 4.

(5) Ad esempio, a fronte di un portafoglio di attività cartolarizzate pari a 100, il valore delle esposizioni mantenute sarà pari al 5% (5/100) e non al 4,76% (5/105).

(6) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (1).

Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d), ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (2). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto (3), la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:

- 1) le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
 - i. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;
 - ii. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
 - iii. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;
 - iv. sono fornite dal cedente o dal promotore;
- 2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lettera a) se:

- 1) la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
 - i. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;
 - ii. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
 - iii. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere l'interesse economico netto;

(1) Nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

(2) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lettera d).

(3) Cfr. Sezione VII, paragrafo 2.2.

- iv. è fornita dal cedente o dal promotore;
- 2) la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per la banca di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

1.1. Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Il valore dell'interesse economico netto è calcolato all'avvio dell'operazione di cartolarizzazione e deve essere mantenuto su base continuativa (1).

Nel corso dell'operazione non è, di norma (2), necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute. Si considerano casi di ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "fair value". A tal fine:

- 1) in caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (3);
- 2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d), la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, cd. *cash flow waterfall*, *trigger events* (4), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli

(1) In caso di adozione dell'opzione c) di cui al paragrafo 1, le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(2) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "ramp-up", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

(3) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(4) Per *trigger events* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all'andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell'operazione.

La banca verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L'interesse economico netto mantenuto non può essere oggetto di copertura dal rischio di credito e non può essere trasferito a terzi (1). Può invece essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio.

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (2).

L'interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (funding) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (3).

1.2 Ambito di applicazione

Per ciascuna cartolarizzazione è sufficiente che un solo soggetto tra cedente e promotore mantenga l'interesse economico netto.

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l'obbligo può essere rispettato dal promotore (4). Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la banca (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

- sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
- il cedente o il promotore dell'operazione di ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche

(1) Ad esempio, non sono ammessi CDS e, nel caso di mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (lett. c) par. 1), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni.

(2) Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.

(3) Sono di norma consentite le operazioni pronti contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

(4) Il promotore può anche essere una delle banche cedenti.

con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali la banca intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

Nel caso di gruppi bancari l'obbligo viene rispettato su base consolidata (1). Le filiazioni che hanno dato origine ai crediti devono impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Sezione VII, paragrafo 2.1 e a comunicare, in maniera tempestiva, al cedente o al promotore e alla banca o società finanziaria capogruppo le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di cui alla Sezione VII, paragrafo 2.2. Qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessa di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

2. Esenzioni

L'obbligo di mantenere un interesse economico netto non si applica qualora le attività cartolarizzate siano esposizioni verso i seguenti soggetti o pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dagli stessi:

- a) amministrazioni centrali o banche centrali;
- b) enti del settore pubblico e enti territoriali di uno Stato comunitario;
- c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei confronti di tali soggetti sono assoggettate ad un fattore di ponderazione pari al 50% o inferiore in base alle regole del metodo standardizzato per il calcolo del rischio di credito;
- d) banche multilaterali di sviluppo.

Per tutti i casi previsti nel presente paragrafo, resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla Sezione VII.

3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

(1) Nel caso di banche o gruppi bancari controllati da una impresa madre nell'UE, gli obblighi di cui al presente paragrafo possono essere rispettati su base consolidata.

SEZIONE VII

REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e monitoraggio per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione

Un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Le banche, sotto la propria responsabilità, individuano, secondo criteri di proporzionalità, le caratteristiche degli assetti organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da esaminare e la profondità delle analisi e valutazioni da compiere tenendo conto della rilevanza dell'operatività nel comparto, di eventuali specificità delle operazioni o di profili di rischio peculiari. Tra i fattori da considerare, si richiamano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (1).

Le banche che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

(1) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

1.1 Due diligence

Prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione e, ove compatibile, per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio, la banca svolge un'analisi approfondita e indipendente (*due diligence*) su ciascuna di tali operazioni e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad acquisire piena conoscenza dei rischi cui è esposta o che andrebbe ad assumere (1).

A tal fine la banca adotta politiche e procedure operative, adeguatamente formalizzate, volte a consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

In particolare, sulla base delle informazioni assunte, la banca effettua analisi approfondite e integrate sui seguenti aspetti:

- a) mantenimento, su base continuativa, dell'interesse economico netto da parte del cedente o del promotore, e disponibilità delle informazioni rilevanti per poter effettuare la *due diligence*;
- b) caratteristiche del profilo di rischio di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione. In particolare, la banca deve avere piena conoscenza di tutte le caratteristiche strutturali dell'operazione che possono incidere in misura significativa sull'andamento delle posizioni verso la cartolarizzazione quali, ad esempio: clausole contrattuali, grado di priorità nei rimborsi, regole per l'allocazione dei flussi di cassa (*cash flow waterfall*) e relativi *trigger*, strumenti di *credit enhancement*, linee di liquidità, definizione di default specificamente utilizzata per l'operazione, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe;
- c) caratteristiche del profilo di rischio delle attività sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione (2);
- d) andamento di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui siano coinvolti il medesimo cedente o promotore, aventi ad oggetto classi di attività analoghe a quelle sottostanti la specifica operazione, con particolare riferimento alle perdite registrate;
- e) comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore, o da soggetti da essi incaricati (ad esempio *advisors*), in merito alla *due diligence* svolta sulle attività cartolarizzate, sulla qualità delle eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, nonché, ove

(1) L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

(2) Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di *"ramp-up"* delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività.

rilevanti (1), sui metodi e i criteri utilizzati per le relative valutazioni. Qualora queste ultime debbano essere effettuate da esperti indipendenti, la banca valuta le informazioni rese in merito alle procedure adottate per assicurare l'indipendenza della valutazione.

La banca presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le informazioni di cui ai punti da a) ad e) anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Gli obblighi di *due diligence* previsti nel presente paragrafo sono riferiti a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza).

Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, la banca può valutare le informazioni di cui ai punti da a) ad e) tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Le banche maggiormente attive nel comparto (2) effettuano regolarmente prove di stress sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute al fine di valutare i rischi connessi, in particolare, con la natura delle stesse, soprattutto se si tratta di strumenti complessi, e sulle attività cartolarizzate sottostanti.

Per l'individuazione delle prove di stress da effettuare, le banche si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Per la realizzazione delle prove di stress, la banca può ricorrere anche a modelli sviluppati da un'ECAI o da altro soggetto dotato di adeguate professionalità e affidabilità, a condizione che, prima di assumere le posizioni verso la cartolarizzazione, i competenti organi aziendali abbiano adeguatamente compreso, valutato e approvato le assunzioni rilevanti utilizzate nello sviluppo del modello, nonché la metodologia e i risultati.

La banca deve altresì essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

(1) L'analisi delle procedure di valutazione di eventuali garanzie reali non è, ad esempio, rilevante nel caso di cartolarizzazioni di crediti derivanti da carte di credito; lo è invece per operazioni aventi ad oggetto crediti assistiti da garanzia immobiliare (tipo "CMBS").

(2) Ai fini di tale qualificazione le banche tengono conto, ad esempio, del peso del valore ponderato di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute rispetto al totale dell'attivo ponderato per il rischio.

I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

La banca effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger events*, insolvenza dell'originator) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

1.2 Monitoraggio

La banca adotta procedure, opportunamente formalizzate, che consentano di monitorare tempestivamente e in via continuativa l'andamento delle attività sottostanti le proprie posizioni verso la cartolarizzazione.

Per un'efficace attività di monitoraggio è necessario acquisire elementi informativi sulle attività sottostanti per ciascuna operazione con particolare riferimento a: natura delle esposizioni, incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni, tassi di *default*, rimborsi anticipati, esposizioni soggette a procedure esecutive, natura delle garanzie reali, merito creditizio dei debitori, diversificazione settoriale e geografica, frequenza di distribuzione dei tassi di *loan-to-value*.

Nelle operazioni di ri-cartolarizzazione, la banca assume le informazioni previste nel presente paragrafo anche con riferimento alle attività sottostanti la prima operazione di cartolarizzazione.

La valutazione delle informazioni deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger events*, insolvenza del debitore).

Le procedure adottate sono adeguate al profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione, anche in relazione alla classificazione delle stesse nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

1.3 Esternalizzazione dell'attività di due diligence

La banca può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità della banca circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

2. Obblighi del cedente e del promotore

2.1 Criteri per la concessione e gestione del credito

Il processo di erogazione e gestione delle attività destinate ad essere cartolarizzate è fondato sugli stessi criteri definiti per l'erogazione e la gestione delle attività mantenute in bilancio. A tal fine, la banca cedente che dà origine alle attività cartolarizzate e il promotore applicano il medesimo processo di approvazione e, ove rilevante, di modifica, rinnovo e ristrutturazione del credito.

Qualora non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

Qualora non siano rispettati i requisiti previsti nel presente paragrafo, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali e la banca non può escludere le attività cartolarizzate dal calcolo del proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

2.2 Informativa agli investitori

La banca cedente o promotore comunica le informazioni relative al mantenimento dell'interesse economico netto nella cartolarizzazione all'avvio dell'operazione e successivamente con cadenza almeno annuale (1).

Le informazioni possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto

(1) Di norma il cedente o il promotore fornisce le informazioni con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di servicing e delle altre informative periodiche relative all'operazione (*investor report*, *trustee report*).

in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) di cui alla Sezione VI, paragrafo 1.

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di *report* standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui alla presente Sezione.

Il cedente e il promotore assicurano che gli investitori potenziali abbiano agevole accesso (1) a tutte le informazioni effettivamente rilevanti per effettuare prove di stress complete e adeguate all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati sulla qualità del credito e sull'andamento delle esposizioni sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione, nonché dati sui flussi di cassa e sulle garanzie reali relative alle posizioni verso la cartolarizzazione. Le informazioni sono rese disponibili all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa.

3. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Qualora la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo non inferiore al 250% del fattore di ponderazione applicato dalla banca alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute (2); in ogni caso il fattore di ponderazione risultante dalla maggiorazione non può essere superiore al 1250%. Il fattore di ponderazione aggiuntivo è di norma applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:

$$\text{MIN}(12,5, \text{RW}_{\text{Originale}} * (1 + ((2,5 + (2,5 * \text{DurataViolazione}_{\text{Anni}})) * (1 - \text{Esenzioni})))$$

dove

- 12,5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;
- “ $\text{RW}_{\text{Originale}}$ ” è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;
- 2,5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;
- “ $\text{DurataViolazione}_{\text{Anni}}$ ” è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;

(1) A tal fine l'accesso alle informazioni non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

(2) Ad esempio, applicando il fattore di ponderazione aggiuntivo ad una posizione originariamente ponderata al 10%, il fattore di ponderazione risultante sarebbe pari almeno al 35% ($10\% + (250\% * 10\%)$).

- “Esenzioni” è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell’esenzione dal mantenimento dell’interesse economico netto ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2. Il valore di tale riduzione è di regola 0,5.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d’Italia considera altresì:

- la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità della banca di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;
- la persistenza della violazione;
- l’efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;
- se si tratta di operazioni esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

In particolare, la Banca d’Italia può:

- applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;
- incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale;
- modificare la riduzione, in aumento o in diminuzione, prevista per le operazioni esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l’interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (1) non comportano l’applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che la banca dimostri di essersi effettivamente attivata per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell’interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all’adempimento degli altri obblighi di cui alla presente Sezione.

Resta fermo che la banca tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all’assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d’Italia può imporre alla banca l’applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dalla banca verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

Nel caso in cui alla posizione verso la cartolarizzazione sia già applicato un fattore di ponderazione del 1250%, la banca rende noto al mercato il verificarsi della violazione.

(1) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l’alienazione dell’interesse economico netto.

Qualora vengano rilevati in via generale la mancata adozione di politiche e procedure per lo svolgimento della *due diligence* o del monitoraggio o il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione, la Banca d'Italia può applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo, per un periodo non inferiore a un anno, a tutte le posizioni verso cartolarizzazioni detenute.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nei confronti di banche che assumono il ruolo di cedente o promotore, qualora non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 2.2 (1).

4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione alle operazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011, si rinvia a quanto previsto dalla Sezione VIII.

(1) Può essere applicato direttamente un fattore di ponderazione aggiuntivo pari al 1.000% in caso di violazione dell'obbligo di assicurare la comunicazione delle informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio.

SEZIONE VIII

CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2011

Le banche applicano le disposizioni previste dalle Sezioni VI e VII alle operazioni di cartolarizzazione realizzate a partire dal 1° gennaio 2011.

Alle cartolarizzazioni realizzate prima di tale data, le disposizioni di cui alle Sezioni VI e VII si applicano se, a partire dal 31 dicembre 2014, alle medesime operazioni siano conferite nuove attività cartolarizzate ovvero siano sostituite quelle esistenti (1).

Non rientrano nei casi di nuovo conferimento o di sostituzione le ipotesi in cui:

- il debitore modifichi la natura del rapporto creditizio trasformando la forma tecnica del finanziamento;
- sia modificata solo la natura giuridica del soggetto debitore a seguito, ad esempio, di operazioni di fusione, scissione, cambiamento della forma societaria;
- la sostituzione o il conferimento delle esposizioni avvengano sulla base di specifici criteri precedentemente definiti in via contrattuale (ad esempio, in caso di erronee informazioni fornite dal cedente o dal promotore in sede di cessione sui crediti oggetto di cartolarizzazione);
- la durata originaria delle attività cartolarizzate sia prorogata;
- l'importo delle attività cartolarizzate cresca per effetto di maggiori utilizzi delle linee di credito accordate, ad esempio nel caso di carte di credito revolving.

Un'operazione di cartolarizzazione si intende "realizzata" entro il 1° gennaio 2011 se a tale data è stato definito il relativo schema contrattuale e sono state individuate e segregate le attività oggetto di cartolarizzazione, indipendentemente dall'effettiva emissione dei titoli ABS.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente paragrafo può comportare l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo in base a quanto previsto nella Sezione VII, paragrafo 3.

(1) Per i programmi ABCP, sia nel caso in cui il cedente o il promotore abbia la possibilità di integrare il portafoglio cartolarizzato oppure sostituire le esposizioni esistenti sia nel caso in cui possa intervenire un nuovo cedente, l'operazione è integralmente assoggettata alla disciplina in tema di mantenimento dell'interesse economico netto e requisiti organizzativi.

ALLEGATO A

**METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE
DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE PER LE
BANCHE CHE APPLICANO IL METODO IRB**

1. Approccio basato sui rating

Nell'ambito dell'“approccio basato sui rating”, l'importo ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione provvista di rating è calcolato applicando al valore della posizione il fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito riportate nelle tabelle 1 e 2.

L'importo ponderato va poi moltiplicato per 1,06, salvo che nei casi di posizioni ponderate al 1250% oppure oggetto di deduzione dal patrimonio di vigilanza.

TABELLA 1			
Posizioni diverse da quelle con valutazioni del merito di credito a breve termine			
Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio		
	A	B	C
1	7%	12%	20%
2	8%	15%	25%
3	10%	18%	35%
4	12%	20%	35%
5	20%	35%	35%
6	35%	50%	50%
7	60%	75%	75%
8	100%	100%	100%
9	250%	250%	250%
10	425%	425%	425%
11	650%	650%	650%
Inferiore a 11	1250%	1250%	1250%

TABELLA 2			
Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine			
Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio		
	A	B	C
1	7%	12%	20%
2	12%	20%	35%
3	60%	75%	75%
Altre valutazioni	1250%	1250%	1250%

La colonna A delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione che rientrano nella *tranche* con la più elevata priorità nel rimborso (*senior*). Nel determinare il grado di priorità nel rimborso di una *tranche* non si tiene conto degli importi dovuti in connessione con contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti simili.

La colonna C delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione relative a una cartolarizzazione in cui il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle attività cartolarizzate le diverse attività verso il medesimo gruppo di clienti connessi (1) sono trattate come un'unica attività cartolarizzata. Il numero effettivo di attività è calcolato come di seguito indicato:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove EAD_i rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l' i^{esimo} debitore.

Nel caso di operazioni di “ri-cartolarizzazione” (cartolarizzazione di posizioni verso cartolarizzazioni), occorre considerare il numero di posizioni del portafoglio ri-cartolarizzato e non il numero delle attività cartolarizzate sottostanti.

Se è disponibile la quota di portafoglio associata alla posizione più rilevante (C_1), la banca può calcolare N come semplice rapporto tra 1 e C_1 .

La colonna B delle Tabelle 1 e 2 si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

(1) Si fa riferimento alla definizione di “clienti connessi” prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3).

2. Approccio della formula di vigilanza

Il requisito patrimoniale per una *tranche* di cartolarizzazione ottenuto con l'“approccio della formula di vigilanza” dipende da cinque elementi, calcolati internamente dalla banca:

1. il requisito patrimoniale sulle attività cartolarizzate calcolato mediante il metodo IRB (K_{IRB});
2. il livello di supporto creditizio di pertinenza della *tranche* in esame (L);
3. lo spessore della *tranche* (T);
4. il numero effettivo delle attività cartolarizzate (N);
5. il tasso medio di perdita in caso di inadempienza (LGD), ponderato in base alle attività cartolarizzate.

L'esposizione ponderata per il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è pari al seguente prodotto:

$$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T]$$

con:

$$S[x] = \begin{cases} x & \text{se } x \leq Kirbr \\ Kirbr + K[x] - K[Kirbr] + (d \cdot Kirbr / \omega) \left(1 - e^{\omega(Kirbr - x) / Kirbr} \right) & Kirbr < x \end{cases}$$

dove:

E rappresenta l'esposizione verso la cartolarizzazione;

$$\begin{aligned} h &= (1 - Kirbr / ELGD)^N \\ c &= Kirbr / (1 - h) \\ v &= \frac{(ELGD - Kirbr) Kirbr + 0.25 (1 - ELGD) Kirbr}{N} \\ f &= \left(\frac{v + Kirbr^2}{1 - h} - c^2 \right) + \frac{(1 - Kirbr) Kirbr - v}{(1 - h) \tau} \\ g &= \frac{(1 - c)c}{f} - 1 \\ a &= g \cdot c \\ b &= g \cdot (1 - c) \\ d &= 1 - (1 - h) \cdot (1 - Beta [Kirbr ; a, b]) \\ K [x] &= (1 - h) \cdot ((1 - Beta [x ; a, b]) x + Beta [x ; a + 1, b] c). \\ \tau &= 1000, e \\ \omega &= 20. \end{aligned}$$

In particolare, qualora la banca detenga ad esempio una posizione junior verso la cartolarizzazione inferiore in termini percentuali al K_{irbr} , allora il fattore di ponderazione sarà pari a 1250%, in quanto:

$$E * \max [7\%; 12,5 * (S[L+T] - S[L]) / T] = E * 12,5$$

essendo:

$$S(L+T)=L+T \text{ e } S(L)=L \text{ quindi: } (S[L+T] - S[L]) / T = 1.$$

In queste espressioni, $Beta [x; a, b]$ si riferisce alla distribuzione cumulativa beta con parametri a e b valutati a x.

Lo “spessore” della *tranche* di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione detenuta dalla banca (T) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale della *tranche*; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (1)). Ai fini del calcolo di T, il valore dell’esposizione di uno strumento derivato OTC nel caso in cui il relativo costo di sostituzione non è positivo, è pari all’esposizione potenziale futura calcolata conformemente a quanto previsto nel Capitolo 3.

K_{irbr} è il rapporto tra: a) K_{IRB} ; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate (in bilancio e “fuori bilancio” (2)). K_{irbr} è espresso in forma decimale (ad esempio, per un K_{IRB} pari al 15% del portafoglio, K_{irbr} è pari a 0,15).

Il livello del supporto di credito (L) è definito come il rapporto tra: a) l'ammontare nominale di tutte le *tranches* subordinate a quella di appartenenza della posizione verso la cartolarizzazione in esame; b) la somma delle esposizioni relative alle attività cartolarizzate. I “proventi da cessione” non vanno inclusi nel calcolo di “L”. Gli importi dovuti da controparti a fronte di contratti derivati OTC qualora tali contratti rappresentino *tranches* subordinate nel rimborso rispetto a quella in questione, possono essere considerati per un importi pari al loro costo di sostituzione (cioè senza considerare anche le esposizioni potenziali future) ai fini del calcolo dei livelli di supporto di credito.

Il numero effettivo di attività cartolarizzate (N) è calcolato conformemente a quanto descritto al par. 3.2.1.

La LGD media ponderata per le attività cartolarizzate (ELGD) è calcolata come segue:

$$ELGD = \frac{\sum_i LGD_i \cdot EAD_i}{\sum_i EAD_i}$$

dove LGD_i rappresenta la LGD media associata a tutte le attività cartolarizzate verso l' i^{esimo} debitore e la LGD è calcolata conformemente al metodo IRB adottato dalla banca.

(1) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

(2) Queste ultime moltiplicate per i relativi fattori di conversione creditizia.

In caso di ricartolarizzazione, alle posizioni ricartolarizzate si applica una LGD del 100%.

Qualora i rischi di insolvenza e di diluizione per i crediti commerciali acquistati siano trattati in modo aggregato nell'ambito di una cartolarizzazione (1), la ELGD è costruita come media ponderata della LGD per il rischio di credito e del 75% della LGD per il rischio di diluizione. I pesi di tale media ponderata sono rappresentati dai requisiti patrimoniali rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione relativi alle attività cartolarizzate.

Se l'ammontare più grande tra le attività cartolarizzate, C_1 , non supera il 3% della somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate, la LGD può essere posta pari al 50% e N uguale ad uno dei seguenti valori:

$$1) \quad N = \left(C_1 C_m + \left(\frac{C_m - C_1}{m - 1} \right) \max\{1 - m C_1, 0\} \right)^{-1} .$$

$$2) \quad N = 1/C_1$$

dove C_m rappresenta il rapporto tra la somma degli ammontari relativi alle prime "m" maggiori attività cartolarizzate e la somma degli importi di tutte le attività cartolarizzate. Il livello di 'm' può essere fissato dalla banca.

Per le cartolarizzazioni riguardanti attività al dettaglio, i parametri h e v possono essere posti pari a 0.

3. Approccio della valutazione interna per posizioni in programmi ABCP

Le banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono calcolare i requisiti patrimoniali per le posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a un programma ABCP sulla base di una valutazione del merito di credito calcolata internamente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni concernenti:

a) le banche:

1. la banca dimostra che le sue valutazioni interne in merito alla qualità creditizia della posizione in esame sono basate su metodologie pubblicamente disponibili utilizzate da una o più ECAI per l'assegnazione dei ratings a titoli ABS connessi con attività della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
2. le ECAI di cui al punto 1) includono quelle che hanno fornito la valutazione esterna a *commercial papers* emesse da programmi ABCP simili a quello considerato. Gli elementi quantitativi – ad esempio i fattori di stress – utilizzati per assegnare alla posizione una determinata qualità creditizia devono essere ispirati ai principi di

(1) Ad esempio, quando è disponibile un'*overcollateralisation* per la copertura delle eventuali perdite derivanti da entrambe le fonti di rischio.

prudenza almeno equivalenti a quelli utilizzati nelle metodologie di valutazione rilevanti delle ECAI in questione (1);

3. in fase di elaborazione della propria metodologia di valutazione interna la banca prende in considerazione le pertinenti metodologie pubblicate dalle ECAI di cui ai precedenti punti 1) e 2) che forniscono il rating alle *commercial paper* di programmi ABCP aventi attività cartolarizzate simili a quelle del programma di riferimento. Questo aspetto deve essere documentato dalla banca e aggiornato regolarmente, in linea con quanto previsto nel successivo punto 6;
4. la metodologia interna di valutazione della banca include diversi livelli di rating. Vi deve essere una corrispondenza tra tali livelli di rating e le valutazioni del merito di credito delle ECAI di cui ai punti 1) e 2). La corrispondenza deve essere esplicitamente documentata;
5. la metodologia interna di valutazione è impiegata nei processi interni di gestione del rischio della banca, nonché nei sistemi decisionali, nelle informative all'organo con funzione di gestione e nei processi di allocazione del capitale;
6. siano effettuate con frequenza regolare apposite verifiche circa il processo e la qualità delle valutazioni interne circa il merito di credito delle posizioni della banca verso un programma ABCP. Qualora ad effettuare tali verifiche sia una funzione interna della banca, essa deve essere indipendente dall'area di business attinente al programma ABCP, nonché dall'area commerciale;
7. la banca segue i risultati delle sue valutazioni interne nel corso del tempo al fine di valutare l'affidabilità della propria metodologia interna e, se del caso, correggere tale metodologia, qualora l'andamento del merito di credito delle posizioni diverga sistematicamente dalle valutazioni interne assegnate a tali posizioni;

b) il programma ABCP:

1. le posizioni in *commercial papers* emesse dal programma ABCP sono provviste di rating esterno;
2. il programma ABCP prevede requisiti relativamente ai crediti che formano oggetto del programma in apposite linee guida in materia di crediti e di investimenti;
3. i requisiti per la sottoscrizione del programma ABCP prevedono criteri minimi di ammissibilità delle attività; in particolare:

(1) Nel caso in cui (i) le *commercial papers* emesse da un programma ABCP sono valutate da due o più ECAI e (ii) i vari fattori "benchmark" di stress impiegati dalle ECAI richiedono diversi livelli di supporto del credito per conseguire lo stesso equivalente rating esterno, la banca deve applicare il fattore di stress della ECAI che richiede il livello di protezione creditizia più prudente o più elevato. Se vi sono modifiche nella metodologia di una delle ECAI prescelte, compresi i fattori di stress, che incidono negativamente sul rating esterno delle *commercial papers* del programma, la nuova metodologia di rating deve essere considerata per verificare se le valutazioni interne assegnate alle attività verso il programma ABCP necessitano anch'esse di una revisione.

- i. escludono l'acquisto di attività in *default*;
 - ii. limitano l'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche;
 - iii. limitano la durata delle attività da acquistare;
4. il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero dei crediti che prendano in considerazione la capacità operativa e il merito di credito del *servicer*;
 5. la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che il programma di ABCP è in procinto di acquistare tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come ad esempio i rischi di credito e di diluizione;
 6. il programma ABCP si basa su decisioni di acquisto delle attività sottostanti dirette ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità del portafoglio sottostante.

Il requisito secondo cui la metodologia di valutazione delle ECAI sia pubblicamente disponibile può essere derogato qualora si accerti che per via delle caratteristiche specifiche della cartolarizzazione – ad esempio la sua struttura innovativa – nessuna metodologia di valutazione di ECAI sia ancora pubblicamente disponibile.

La banca assegna alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating la valutazione del merito creditizio calcolata internamente. Se, all'avvio della cartolarizzazione, la valutazione interna è *investment grade*, essa viene considerata equivalente a una valutazione del merito di credito di una ECAI riconosciuta ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cfr. Tabelle 1 e 2).

4. Disposizioni comuni ai tre metodi di calcolo

Le linee di liquidità sono trattate come ogni altra posizione verso la cartolarizzazione, previa applicazione di un fattore di conversione pari al 100 per cento, salvo quanto specificato di seguito.

Un fattore di conversione pari a zero può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni relative alle "linee di liquidità revocabili" di cui alla Sezione III, par. 2.2.3.